



FONDO PENSIONE CREDEM
Cassa di previdenza dei dipendenti
del Gruppo Credito Emiliano

**DOCUMENTO INFORMATIVO PER GLI ISCRITTI ALLA FORMA PENSIONISTICA.
CARATTERISTICHE DELLA “RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA” (RITA)**

Aggiornato con la LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 – Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e con Circolare Covip n. 888 del 8 febbraio 2018

FINALITA'

La finalità di tale prestazione è quella di offrire, tramite le forme pensionistiche complementari, un sostegno finanziario agli iscritti che sono prossimi al raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia e che hanno i requisiti indicati nell'art. 11 comma 4 del D.Lgs 252/2005 come emendato dalla Legge di Bilancio 2018 (si veda sotto la sezione REQUISITI)

EFFICACIA

La nuova misura trova applicazione dal 1° gennaio 2018.

DESTINATARI

La prestazione è su base volontaria ed è riservata ai soli iscritti alle forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita, sia dipendenti privati che dipendenti del settore pubblico.

REQUISITI

Per usufruire della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA), gli iscritti devono possedere i seguenti requisiti:

- a. cessazione dell'attività lavorativa,
- b. raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni dal momento della richiesta ;
- c. maturazione requisito contributivo complessivo nei regimi obbligatori di appartenenza di almeno 20 anni;
- d. maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

In alternativa, la RITA è riconosciuta ai lavoratori con i seguenti requisiti:

- a. cessazione dell'attività lavorativa;
- b. inoccupazione, successiva alla cessazione dell'attività lavorativa, per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi;



FONDO PENSIONE CREDEM
Cassa di previdenza dei dipendenti
del Gruppo Credito Emiliano

- c. raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi dal momento della richiesta;
- d. maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Quanto alla documentazione idonea a comprovare:

- il possesso del requisito contributivo previsto, potrà essere acquisito tramite estratto conto integrato (ECI) o tramite estratto conto certificativo (EcoCert) rilasciato:
 - dal casellario dei lavoratori attivi, accessibile online dal sito dell'INPS, oppure
 - dagli Enti previdenziali di appartenenza dei lavoratori richiedenti la RITA.

L'aderente potrà rilasciare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445 del 28.12.2000, necessaria a comprovare il possesso del requisito contributivo richiesto con l'impegno scritto a produrre la documentazione di cui sopra entro 90 giorni dalla domanda.

In caso di impossibilità a recuperare i documenti sopra enunciati sarà comunque possibile produrre in sostituzione idonea documentazione certificativa dell'eventuale pensionamento avvenuto.

- la data di cessazione del rapporto di lavoro, potrà essere certificata dall'azienda del Gruppo Credem presso la quale si è prestata l'attività lavorativa mediante sottoscrizione del relativo modulo di richiesta (a cura del Fondo) o da idonea documentazione (es. ricevuta di dimissioni inviate in via telematica, lettera di dimissioni timbrata e firmata dal datore di lavoro o certificazione del Centro per l'Impiego) nel caso di interruzione di rapporto di lavoro presso aziende non appartenenti al Gruppo Credem. Per lavoratori autonomi / liberi professionisti / e simili: Documentazione comprovante la cessazione dell'attività di lavoratore autonomo (es. copia del certificato di chiusura della Partita I.V.A. o documento equivalente per chi non ha la Partita I.V.A., oppure visura camerale storica attestante la cancellazione dal registro delle imprese).
- l'inoccupazione superiore a 24 mesi, potranno essere acquisiti i seguenti documenti:
 - la DID (Dichiarazione di immediata disponibilità) o, in alternativa, la sottoscrizione di apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione per certificare lo stato di disoccupazione
 - la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per i soggetti in condizione di non occupazione che non intendono registrarsi come disoccupati

Si precisa che l'ulteriore requisito della maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i termini stabiliti (cinque o dieci anni, vedi la sezione requisiti) sarà verificato direttamente dal Fondo.

OGGETTO E MODALITA' DI EROGAZIONE

La prestazione consiste nell'erogazione di un capitale frazionato di almeno 2 rate trimestrali in forma di rendita temporanea fino alla maturazione dei requisiti pensionistici, rappresentato dal montante accumulato dall'iscritto



FONDO PENSIONE CREDEM
Cassa di previdenza dei dipendenti
del Gruppo Credito Emiliano

che al massimo potrà ammontare a 10 anni. Il Fondo è competente a procedere direttamente alla erogazione della RITA.

La porzione di montante di cui si chiede il frazionamento continuerà ad essere mantenuta in gestione dalla forma pensionistica complementare, così da poter beneficiare dei relativi rendimenti. Nel caso in cui l'iscritto, al momento della richiesta, decida di investire il montante in un comparto diverso quello più prudente (Sicurezza), l'importo della rata potrà subire variazioni anche in negativo in conseguenza dell'andamento dei mercati finanziari.

Durante l'erogazione della RITA l'iscritto può esercitare la facoltà di cambiare il comparto di investimento del montante a ciò destinato, fatto salvo il periodo minimo di permanenza di 12 mesi. Nel caso di RITA parziale lo switch richiesto tramite la procedura on line, all'interno della propria area riservata, riguarderà la parte del montante non destinata a RITA mentre per eseguire lo switch sulla parte di montante convertita in RITA od in caso di RITA totale occorre richiedere l'apposito modulo al Fondo all'indirizzo mail casprev@credem.it; la richiesta dovrà successivamente essere inviata in originale, unitamente a copia di un documento d'identità, alla struttura operativa del Fondo (uff FPE) all'indirizzo di via Emilia San Pietro 4 - 42121 R.E.

La periodicità del frazionamento è trimestrale. Le rate da erogare verranno ricalcolate di volta in volta e terranno quindi conto dell'incremento o della diminuzione del montante derivante dalla gestione dello stesso.

Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'iscritto conserva il diritto di usufruire delle ordinarie prestazioni in capitale e rendita a valere sulla porzione residua di montante individuale.

L'iscritto potrà esercitare la facoltà di revocare l'erogazione della RITA. La comunicazione potrà avvenire sull'apposita modulistica resa disponibile nel sito web del Fondo. La revoca non può essere esercitata più di una volta nell'arco della partecipazione alla forma pensionistica.

Nel caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

In caso di premorienza dell'iscritto in corso di percezione della RITA, il residuo montante corrispondente alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, sarà riscattato secondo la normativa in materia vigente (art. 11, comma 3, del D.Lgs. 252/2005 e art. 10, commi 3-ter e 3-quater del D.Lgs. 124/1993).

Alle rate della RITA si applicano i medesimi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti per le prestazioni pensionistiche dall'art. 11, comma 10, del D.Lgs. 252/2005.

Nel corso dell'erogazione sono consentiti versamenti contributivi che, nel caso di RITA parziale andranno ad incrementare il montante non coinvolto dall'erogazione della RITA, mentre nel caso di RITA totale andranno a costituire un montante a sé stante nell'ambito del comparto opzionato per la liquidazione di tale prestazione, salvo diversa indicazione dell'iscritto.

COSTI

Non vi sono costi aggiuntivi legati all'erogazione frazionata della rendita.



FONDO PENSIONE CREDEM
Cassa di previdenza dei dipendenti
del Gruppo Credito Emiliano

REGIME FISCALE

Per quanto concerne il trattamento fiscale riservato alla RITA si rinvia al Documento sul regime fiscale della forma pensionistica complementare.

MODALITA' DI RICHIESTA

Per usufruire della misura l'iscritto deve compilare il Modulo di richiesta, che è reso disponibile nel sito web del Fondo ed all'interno della propria area riservata, dove dovrà essere caricato all'interno dell'apposita sezione, unitamente alla documentazione prevista.